

COMUNE DI PENNABILLI e COMUNE DI CASTELDELICI

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME MARECCHIA

“NO KILL BASCIO”

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

I Comuni di Pennabilli e Casteldelci (RN) hanno formalizzato la richiesta di istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata in data 30/9/2018. In atti al PG n. 602273/2018, tale proposta era stata in precedenza oggetto di confronto in sede di Tavolo di consultazione locale di Rimini in data 28/8/2018 e successivamente esaminata dalla Commissione Ittica Regionale riunitasi in data 05/11/2018.

L'area richiesta ricade in area contigua del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello il cui ente di gestione ha espresso parere di conformità, con prescrizioni, all'istituzione dell'Area di pesca regolamentata (determinazione del Responsabile del Settore Tecnico registro U.T. n. 77 – registro generale n. 292 del 06/12/2018, agli atti con il prot. n. PG/735711/2018). Il presente Allegato 1 contiene la definizione di quanto richiesto dal citato parere di conformità.

LOCALIZZAZIONE

L'Area di Pesca regolamentata insiste sul Fiume Marecchia nel tratto tra il confine con la Provincia di Arezzo e la confluenza del Torrente Torbello, in acque di categoria C, per uno sviluppo complessivo di km 2,5 circa.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto riportate nella relazione ittiologica allegata alla richiesta di istituzione risultano quelle tipiche delle acque a ciprinidi reofili, caratterizzate dalla presenza di cavedano, barbo comune e trota fario. Particolarmente significative e importanti, seppur discontinue, le presenze di vairone, anguilla e gambero di torrente.

VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1, DELLA L.R. N. 11/2012

Il tratto del Fiume Marecchia interessato dalla richiesta si estende tra il confine con la Provincia di Arezzo e la confluenza del Torrente Torbello, in acque di categoria C, per uno sviluppo complessivo di km 2,5 circa.

Il territorio dei Comuni di Pennabilli e Casteldelci è attraversato dai corsi del Fiume Marecchia e dei Torrenti Senatello e Messa per una lunghezza complessiva di circa 15 km. Pertanto, il tratto che interessa l'Area di Pesca regolamentata corrisponde circa al 17 % dei corsi d'acqua di interesse piscatorio presenti nei Comuni coinvolti.

COMUNE DI PENNABILLI e COMUNE DI CASTELDELICI

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME MARECCHIA

“NO KILL BASCIO”

REGOLAMENTO

Art. 1 – Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

Nell'Area di Pesca Regolamentata sono consentite esclusivamente la pesca a mosca e la tecnica denominata “tenkara”.

Indipendentemente dalla tecnica di pesca, si potrà comunque utilizzare una sola canna munita di un unico amo senza ardiglione o con il medesimo perfettamente schiacciato. È ammesso l'uso esclusivo di mosca finta galleggiante o sommersa e della ninfa.

È vietato l'uso, il trasporto o la detenzione di esche naturali.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva e dell'apposito permesso di accesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dai Comuni di Pennabilli e di Casteldelci o da eventuale concessionario, riconoscendo pari opportunità di accesso fra pescatori residenti e non. In merito all'obbligo del possesso della licenza di pesca si applica quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11/2012.

Prima di iniziare l'attività di pesca ciascun pescatore dovrà compilare in modo indelebile il permesso di accesso in tutte le parti richieste e al termine della giornata di pesca dovrà poi restituirlo presso i punti opportunamente predisposti.

I Comuni si riservano di porre particolari limitazioni o di interrompere l'attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.

Art. 3 – Giornate di pesca e tempi di pesca

La pesca nell'Area di Pesca Regolamentata è consentita tutti i giorni della settimana secondo gli orari definiti dalla normativa regionale. Nella giornata di lunedì, purché non festivo, pre-festivo o parte di un ponte festivo, è fissata la giornata di riposo alieutico.

Nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e il trentuno (31) di marzo di ogni anno, tutto il pescato dovrà essere immediatamente rilasciato vivo nel corso d'acqua con la massima cura e attenzione con l'utilizzo di idonei guadini o con le mani preventivamente bagnate.

Dall'1 al 30 aprile di ogni anno è fatto obbligo a ciascun pescatore di trattenere fino a un massimo di 5 (cinque) esemplari di salmonidi che andranno immediatamente registrati sul permesso di pesca che dovrà essere consegnato alla fine della sessione di pesca.

Eventuali modifiche, anche in termini restrittivi, potranno essere attuate solo previa acquisizione del nulla-osta da parte del Servizio regionale Attività Faunistico-venatorie e Pesca.

COMUNE DI PENNABILLI e COMUNE DI CASTELDELICI

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME MARECCHIA

“NO KILL BASCIO”

Art. 4 - Modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

Potranno essere immesse, a cura dei Comuni di Pennabilli e Casteldelci o dell'eventuale concessionario, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.).

Per ogni immissione i Comuni o l'eventuale concessionario dovranno acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini unitamente alla relazione annuale sulla gestione.

Art. 5 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

I Comuni o l'eventuale concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederanno a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale.

Art. 6 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti alla pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, i Comuni possono apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

COMUNE DI PENNABILLI e COMUNE DI CASTELDELICI

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME MARECCHIA

"NO KILL BASCIO"

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di trote fario anche al di fuori dell'Area regolamentata, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Comuni di Pennabilli e di Casteldelci presentano al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini una relazione sulla gestione dell'Area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota fario, all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittiologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'Area di pesca.